



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi.**

**IL MINISTRO**

- VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”* convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l'articolo 4, comma 1-*quater*, lettera c) il quale prevede *“concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b)”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;
- VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*, ed in particolare l'articolo 400, comma 8;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante *“Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, *“all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”*,



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

- l'articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l'articolo 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni;
- VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, recante: *“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”* e in particolare l'articolo 1, in base al quale la scuola dell'infanzia *“contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese”*; l'articolo 5, che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale *“l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;
- VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante *“Disposizioni*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e in particolare l'articolo 1, comma 4-quinquies, in base al quale "a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso";*

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"*;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"* convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, ed in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 113 e il comma 20;

VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"* e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 7, comma 2-bis, che prevede che le prove d'esame possano essere precedute da forme di preselezione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante *"Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante *"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'articolo 4 recante *"Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario"*;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254. recante *“Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95 recante *“Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità”*;
- VISTI i decreti del direttore generale 23 febbraio 2016, n. 105, recante *“Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria”*, e n. 107, recante *“Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado”*.
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, e le altre conformi, con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;
- RAVVISATA l'opportunità di procedere alla revisione del citato decreto 23 febbraio 2016, n. 95;
- CONSIDERATA la necessità di limitare la revisione ai programmi e alle prove concernenti le procedure concorsuali per titoli ed esami della scuola dell'infanzia e primaria, posti comuni e di sostegno, atteso che le procedure concorsuali per la scuola secondaria sono state specificamente disciplinate dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- VALUTATA l'opportunità di stabilire alcune disposizioni generali che danno conto



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

CONSIDERATO	delle innovazioni introdotte dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, al fine di una più agile predisposizione dei bandi concorsuali; che l'articolo 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente, possano partecipare esclusivamente i candidati muniti del titolo di abilitazione all'insegnamento per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
VISTA	la richiesta al Consiglio superiore della pubblica istruzione, di esprimere il parere sullo schema del presente provvedimento, di cui alla nota n. XXX del XXX;
AUDITO	il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso all'adunanza del XXX;
SENTITE	le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, lettera a), punto a3) del CCNL 19 aprile 2018;

**DECRETA:**

Articolo 1  
(Oggetto)

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, nonché le prove di esame e i relativi programmi.
2. I concorsi sono banditi ogni due anni, nelle regioni e per i ruoli nei quali, nel biennio di riferimento, si preveda un'effettiva vacanza e disponibilità di posti nell'organico dell'autonomia.
3. In sede di prima applicazione, i concorsi sono banditi, ai sensi del comma 2, qualora le graduatorie di merito regionali dei concorsi espletati ai sensi dell'articolo 1, comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107, risultino esaurite o non sufficientemente capienti nel biennio di riferimento.

Articolo 2  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - b. Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - c. Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
  - d. Decreto-Legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
  - e. Docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità.
  - f. USR: ufficio scolastico regionale;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- g. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
- h. TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 3

*(Requisiti di ammissione e articolazione del concorso)*

1. Ai sensi della legislazione vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
  - a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  - b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.
2. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
4. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 5, nella prova orale di cui all'articolo 6 e nella successiva valutazione dei titoli.
5. I programmi concorsuali sono indicati all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. I bandi di cui all'articolo 11 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso.

Articolo 4

*(Prova pre-selettiva)*

1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 6, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'articolo 11, devono superare una prova di preselezione *computer-based*, unica per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonché della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

2. I bandi di cui all'articolo 11 disciplinano l'articolazione della prova preselettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la durata della prova e l'eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima.
3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

### Articolo 5

#### *(Prova scritta per i posti comuni e di sostegno)*

1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'articolo 11, e che abbiano superato l'eventuale prova pre-selettiva, sono ammessi a sostenere una prova scritta, distinta per ciascuna procedura. La durata della prova è pari a 180 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. La prova scritta di cui al comma 1 è composta da tre quesiti, così ripartiti:
  - a. per i posti comuni, due quesiti aperti che prevedono la trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia;
  - b. per i posti di sostegno, due quesiti aperti inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
  - c. per i posti comuni e di sostegno, un quesito, articolato in otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

### Articolo 6

#### *(Prova orale)*

1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 7, comma 3 hanno superato la prova di cui all'articolo 5, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e valuta la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle TIC.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua inglese di cui al comma 5.
5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.

Articolo 7

*(Valutazione delle prove e dei titoli)*

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di cui all'articolo 4 è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della graduatoria finale.
3. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di **40 punti**. A ciascuno dei due quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *a) e b)*, la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 18 che sia multiplo intero di 0,5. Al quesito articolato in otto domande a risposta chiusa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 4, corrispondenti a 0,5 punti per ciascuna risposta esatta. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno **28,0 punti**.
4. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di **40 punti**. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **28 punti**.
5. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali, di cui al decreto XX XX, un punteggio massimo complessivo di **20 punti**.

Articolo 8

*(Predisposizione delle prove)*

1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 5 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro, che provvede altresì, prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale per



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

ciascuna procedura. Il Comitato tecnico scientifico valida altresì i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione è curata dal Ministero, che a tal fine può avvalersi di supporti esterni.

2. Le tracce delle prove di cui all'articolo 6 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma di cui all'Allegato A. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. Per la valutazione della prova orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione di cui all'Allegato B, parte integrante del presente decreto.

### Articolo 9

#### *(Programmi di esame)*

1. L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto e classe di concorso:
  - a. il programma di esame comune;
  - b. il programma di esame specifico per ciascuna procedura concorsuale;

### Articolo 10

#### *(Graduatorie di merito)*

1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria generale di merito distinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondente ai posti banditi con una maggiorazione non superiore al dieci per cento ai sensi dell'articolo 400, comma 15, del Testo Unico.
2. Per le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell'articolo 400, comma 02 del Testo Unico, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR entro il 30 luglio di ciascun anno di riferimento, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché sul sito internet del Ministero.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1-*quater* lettera c) del Decreto-Legge, ai fini dell'immissione in ruolo per due turni di nomina, fermo restando il diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati dichiarati vincitori. I posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili sono messi a bando nella procedura concorsuale successiva.
5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova disciplinato ai sensi della normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.



## *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

6. Lo scorrimento delle graduatorie di merito regionali è subordinato alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta la decadenza dalle graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

### Articolo 11

#### *(Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi)*

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'articolo 3. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell'Autorità Consolare Italiana. Quest'ultima verifica l'identità del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura.
5. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal Bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro XXX per ciascuna delle procedure (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) per le quali si concorre, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

7. Ai sensi dell'articolo 400, comma 02, del Testo Unico, i bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.
8. I concorsi sono banditi, per ciascuna regione, al termine di vigenza delle graduatorie del concorso precedente, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 1-*quater* lettera a) del Decreto-Legge, ovvero qualora, al termine delle procedure di immissione in ruolo previste per ciascun anno scolastico, le predette graduatorie risultino esaurite.
9. I bandi sono adottati dal Direttore generale per il personale scolastico e disciplinano:
  - a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 3;
  - b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
  - c. l'organizzazione dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
  - d. l'organizzazione della prova orale, ai sensi dell'articolo 6;
  - e. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
  - f. i documenti richiesti per l'assunzione;
  - g. l'informativa sul trattamento dei dati personali.
10. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.

Articolo 12

*(Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano)*

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia provvede ad adattare l'Allegato A alle specificità delle scuole dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 13

*(Ricorsi)*

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 14

*(Norme di salvaguardia)*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO  
*prof. Marco Bussetti*



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.**

### Il Ministro

- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l’articolo 4, comma 1-*quater*, lettera c) il quale prevede “*concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all’alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b)*”;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*” e successive modificazioni e in particolare l’articolo 3, comma 2;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” e in particolare, l’articolo 404, concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 2 e 3;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 35 e 35-*bis*;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, ed in particolare l’articolo 5, che introduce l’alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale “*l’insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 109 a 113;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- marzo 2012 concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 96 recante *“Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca XXX XXX XXXX, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca XXX XXX XXX, recante *“Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”*;
- RAVVISATA l'opportunità di procedere alla revisione dei requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di renderli coerenti con le innovazioni culturali, professionali e ordinamentali nel frattempo intercorse; di assicurare la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente di esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso; di dare conto delle esperienze maturate durante l'espletamento delle procedure del concorso bandito con DDG 23 febbraio 2016, n. 105, recante *“Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria”*;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione del XXX, prot. n.XXX;
- AUDITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del .....
- SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, lettera a), punto a3) del CCNL 19 aprile 2018;

### DECRETA

#### Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - b. Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
  - c. professori universitari: i professori universitari di I o II fascia;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- d. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
- e. Ordinanza: Ordinanza del Ministro adottata ai sensi dell'articolo 404, comma 9 del Testo unico.

### Articolo 2

#### *(Commissioni giudicatrici)*

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria per posti comuni e di sostegno sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente e i componenti, individuati ai sensi dell'Ordinanza, devono possedere i requisiti di cui agli articoli 3 e 4.
3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione l'accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari del predetto insegnamento, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua, ai sensi dell'articolo 5.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto scuola, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.
6. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di componenti di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

### Articolo 3

#### *(Requisiti dei presidenti)*

1. Per i concorsi a posto comune nella scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. per i professori universitari, svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
  - b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore ovvero svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli.
2. Per i concorsi a posto di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. per i professori universitari, appartenere al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
  - b. per i dirigenti tecnici, aver maturato documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
  - c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

### Articolo 4

#### *(Requisiti dei commissari)*

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano a essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo, nella scuola rispettivamente dell'infanzia e primaria, a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.
2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano a essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto su posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio per almeno 5 anni nel ruolo su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia o primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.
3. Costituisce titolo prioritario il possesso di documentati titoli o esperienze relativamente all'insegnamento della lingua inglese.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
  - b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
  - c. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
  - d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1° o 2° livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;
  - e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1° o 2° livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione;
  - f. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese;
  - g. laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12
  - h. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie;
  - i. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56.
5. In caso di mancanza di aspiranti, il Dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal Decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico.
6. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei corsi di laurea in



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Scienze della Formazione Primaria o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno, o docenti delle istituzioni scolastiche anche in deroga alla prevista anzianità di servizio nel ruolo.

### Articolo 5

#### *(Requisiti dei componenti aggregati)*

1. I docenti componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di servizio, ivi compreso il preruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.
2. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.

### Articolo 6

#### *(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni)*

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle Commissioni del concorso:
  - a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
  - b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
  - c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
  - d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni del concorso, inoltre:
  - a. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
  - b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un candidato, né esserne coniugi;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- c. non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
  - d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
3. Al fine di assicurare la regolarità, l'imparzialità e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.

### Articolo 7 *(Norma finale)*

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 96 limitatamente alle procedure concorsuali a posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria.

Roma, li

IL MINISTRO  
*prof. Marco Bussetti*





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno**

**IL MINISTRO**

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*, di seguito denominato Testo Unico, e in particolare l'articolo 400, commi 8 e 9;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, recante *“Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, gli articoli 2 e 8;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, di seguito denominata Legge;
- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”* convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l'articolo 4, comma 1-*quater*, lettera c) il quale prevede *“concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b)”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante *“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 94, recante *“Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi”;*

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca XXX XXX recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi”;
- CONSIDERATA la necessità di procedere a una revisione della tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 94, limitatamente alle procedure concorsuali per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, considerato che le procedure concorsuali per la scuola secondaria sono state specificamente disciplinate dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- VALUTATA altresì l'opportunità di procedere ad un riordino dei titoli valutabili e ad una rivisitazione dei punteggi ad essi attribuiti, anche ai fini di una valorizzazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 20, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione del XXX;
- AUDITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del XXX;
- SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, lettera a), punto a3) del CCNL 19 aprile 2018;

**DECRETA:**

Articolo 1

1. È adottata la tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, che identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali per titoli ed esami a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi.
2. Ai sensi dell'articolo 400, comma 9, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della tabella A non può eccedere i venti punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

IL MINISTRO

*prof. Marco Bussetti*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Tabella A**

**Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**

Ai sensi dell'articolo 400, comma 9 del **decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, la valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i venti punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo

	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio</b>
<b>A</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale</b>	
<b>A.1</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posto comune per la scuola dell'infanzia o primaria</b>	
A.1.1	<p>Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti <b>Punti 1,56</b></p>	<p><b>Punti</b></p> <p>- <math>p \leq 75</math>: <b>0 punti</b></p> <p>- <math>p &gt; 75</math>:</p> <p><math>\frac{p-75}{5}</math> <b>punti</b>, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove <math>p</math> è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>
A.1.2	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero, riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni per infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p>	<p><b>Punti 5</b></p>



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

<b>A.2</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità, per la scuola dell'infanzia o primaria</b>	
A.2.1	Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito. Le specializzazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti <b>Punti 1,56</b>	<b>Punti</b> - $p \leq 75$ : <b>0 punti</b>  - $p > 75$ :  $\frac{p-75}{5}$ <b>punti</b> , arrotondati al secondo decimale dopo la virgola  ove $p$ è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi
A.2.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione cui si è avuto accesso tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori  Nel caso di specializzazioni conseguite attraverso un unico percorso per più gradi, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.	<b>Punti 5</b>
<b>B</b>	<b>Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso</b>	
B.1	Inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto, per ciascun titolo	<b>Punti 3,5</b>
B.2	Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese (si valuta un solo titolo)	<b>Punti 2,5</b>
B.3	Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie (si valuta un solo titolo)	<b>Punti 2,5</b>
B.4	Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente	<b>Punti 2,5</b>



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

	titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56 di ambito musicale (si valuta un solo titolo)	
B.5	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati, per ciascun titolo	<b>Punti 2</b>
B.6	Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.2	<b>Punti 1,5</b>
B.7	Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi, per ciascun titolo	<b>Punti 1</b>
B.8	Ulteriore abilitazione sullo specifico posto	<b>Punti 2</b>
B.9	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005, per ciascun titolo	<b>Punti 5</b>
B.10	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo	<b>Punti 5</b>
B.11	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo	<b>Punti 5</b>
B.12	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale	<b>Punti 1,5</b>
B.13	Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul sostegno)	<b>Punti 1,5</b>
B.14	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un Paese UE	<b>Punti 1,5</b>
B.15	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2	<b>Punti 1</b>
B.16	Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,	<b>C1 Punti 2 C2 Punti 3</b>



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

	dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto	
B.17	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici	<b>Punti 0,5</b>
B.18	Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 25 febbraio 2016, n. 92	<b>Punti 1,5</b>
<b>C</b>	<b>Publicazioni (Massimo punti 3)</b>	
C.1	Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti ai percorsi della scuola dell'infanzia e primaria ovvero alle aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica, purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato	<b>Punti 1</b>
C.2	Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero alle aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR	<b>Punti 0,2</b>